



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con il quale è stata istituita la scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (anche solo ANPAL, nel prosieguo), dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto di ANPAL;

VISTO Regolamento di organizzazione di ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede l'Accordo di Partenariato, approvato con decisione della Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON SPAO”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, successivamente modificato con Decisioni della Commissione europea C(2017)8929 del 18/12/2017, C(2018)9099 del 19/12/2018 e con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata con successive Decisioni C(2017) 8928 del 18.12.2017 e C(2020) 2384 del 14.4.2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON IOG”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, successivamente modificata con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18.12.2017 e C(2020) 2384 del 14.4.2020;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione dei PON suindicati;

VISTA altresì la delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al su menzionato Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione;

VISTO il bando di gara pubblicato in data 21.12.2015 con il quale Consip S.p.a. ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163 del 2006, finalizzata all'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, programmazione 2014-2020;

VISTA la Convenzione stipulata in data 28 luglio 2017 - ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000 - fra Consip s.p.a. ed il RTI aggiudicatario del Lotto n. 9 della procedura detta, di pertinenza della scrivente Agenzia, formato da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) ed Ecoter S.r.l. (CIG 65216625BB);

VISTO il contratto concluso tramite Ordinativo di Fornitura accettato n. 4286092 emesso dalla scrivente Agenzia, a valere sulla Convenzione detta, in data 2 maggio 2018 (CIG derivato 74715749E8), con il quale la scrivente Agenzia ha dato incarico al suindicato RTI di erogare i servizi di supporto specialistico all'AdG del PON SPAO (nonchè, per il tramite di questa, agli Organismi Intermedi da questa nominati), giusta Piano Dettagliato delle Attività sottoscritto in pari data (ordinativo di fornitura successivamente variato, nelle rispetto delle modalità stabilite da Consip, esclusivamente nella composizione del gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la committenza);

CONSIDERATO che, successivamente alla stipula della predetta Convenzione, il quadro

esigenziale della scrivente Agenzia e dei suindicati OO.II. servito dal contratto per adesione suindicato è significativamente mutato, in primo luogo in ragione degli impatti normativi, operativi e gestionali conseguenti all'emergenza da Covid-19, secondo quanto appresso specificato:

L'AdG del PON SPAO e del PON IOG (programma, quest'ultimo che, come previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 1304/2013, dall'Accordo di Partenariato e dallo stesso PON SPAO, risulta destinatario di risorse di assistenza tecnica per il tramite del PON SPAO detto), così come tutti i soggetti titolari di analoghe funzioni per tutti gli altri Programmi Operativi compresi nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, sono chiamati ad avviare le operazioni di riprogrammazione da effettuarsi in base al comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020, al fine di riorientare gli interventi in azioni di contrasto alla sopravvenuta emergenza sanitaria e sociale.

Tali operazioni di riprogrammazione faranno leva sui meccanismi di flessibilità introdotti dalle Iniziative europee di investimento in risposta alla crisi da Covid-19 (CRII e CRII+, adottate con il Regolamento (UE) 2020/460 e con il Regolamento UE 2020/558) e in attuazione del protocollo di intesa stipulato il 15 giugno 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e i Ministri titolari di Programmi Operativi Nazionali.

Le azioni di contrasto suddette - definite tenendo conto delle priorità individuate dalla Commissione, delle finalità specifiche dei programmi, nonché delle disposizioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), cosiddetto Decreto "Rilancio" - consistono, fra le altre:

- in un intervento a valere sul PON IOG (del valore stimato di circa 105 milioni di euro), volto al rafforzamento del sistema di sorveglianza sanitaria che riguarda l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel solco di quanto previsto dall'art. 83 del richiamato Decreto "Rilancio" e dalle successive modifiche e integrazioni;
- in interventi di formazione a valere sul PON SPAO (del valore stimato di circa 100 milioni di euro), volti a sostenere e di accompagnare i lavoratori nell'affrontare il mutato contesto di riferimento a causa della crisi sanitaria in corso, favorendone l'aumento di competenze e conoscenze in campo digitale, in materia di salute e protezione dei lavoratori, di gestione del cambiamento, nonché l'aumento di competenze specialistiche volte ad accompagnare eventuali percorsi di riconversione delle attività produttive;
- nell'istituzione del Fondo Nuove Competenze, giusta l'art. 88 del già citato Decreto "Rilancio", finalizzato a consentire il rimborso, in favore dei datori di lavoro, del costo del personale relativo alle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi formativi, con una dotazione finanziaria di partenza a valere sul PON SPAO (risorse nazionali e risorse aggiuntive a parte) pari a 230 milioni di euro.

CONSIDERATO che, trattandosi, per tutti e tre i casi suindicati, di interventi a carattere sperimentale, con ricadute su tutto il territorio nazionale, la gestione è a titolarità della stessa ANPAL in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi di riferimento;

CONSIDERATO che all'importante riprogrammazione in corso dei due PO ed in particolare alla titolarità gestionale degli interventi emergenziali in capo all'Agenzia (tenuto conto della rilevanza tanto sociale quanto finanziaria degli stessi), consegue in via diretta la necessità per quest'ultima di acquisire servizi suppletivi di supporto strettamente complementari rispetto a quelli già attivati nell'ambito del contratto stipulato in sede Consip, declinabili nei seguenti ambiti funzionali:

- programmazione e progettazione operativa degli interventi emergenziali;
- definizione e implementazione delle procedure gestionali e di controllo per l'attuazione degli interventi emergenziali;
- monitoraggio quantitativo e qualitativo degli interventi emergenziali;
- gestione dei rapporti con altre Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi emergenziali;
- accompagnamento nel corso degli audit condotti dai diversi organismi di controllo nell'ambito degli interventi emergenziali;
- svolgimento delle attività di controllo di I livello sugli interventi emergenziali.

CONSIDERATO che ulteriori non prevedibili esigenze di supporto integrato e complementare sono emerse in ragione del rifinanziamento delle risorse proprie dell'Iniziativa Occupazione Giovani (IOG) assegnate in più tranche all'Italia (da ultimo con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)5891 final del 02/09/2020 che ha originato la riprogrammazione approvata con Decisione C(2020)9116 del 10/12/2020), in considerazione dei significativi e persistenti livelli della disoccupazione giovanile registrati negli anni 2019 e 2020

CONSIDERATO che tali rifinanziamenti, associati in particolare ai ritardi attuativi registrati a causa dell'emergenza Covid-19 con riferimento alle risorse la cui gestione è delegata agli Organismi Intermedi del PON IOG, in uno con l'elevato carattere sociale degli interventi, connotati da speciale criticità appunto in ragione della crisi economico-sociale derivante dalla stessa suddetta emergenza Covid-19, determinano un obiettivo fabbisogno ulteriore di supporto, declinabile nei seguenti ambiti funzionali:

- riprogrammazione dei Piani di Attuazione Regionale e progettazione operativa dei dispositivi attuativi, in ragione del mutato contesto di riferimento e del mutato quadro finanziario;
- ridefinizione e implementazione delle procedure di gestione e di controllo, tenendo conto del periodo emergenziale in corso;
- riorganizzazione procedurale, strumentale delle attività di controllo e svolgimento delle stesse;
- riallineamento dei livelli di rendicontazione rispetto ai percorsi delineati dall'Autorità di Gestione;
- monitoraggio ed analisi finanziaria dei nuovi Piani di Attuazione Regionale e degli interventi adottati, con finalità di massimizzazione degli obiettivi perseguibili con le

risorse del Programma.

CONSIDERATO che per far fronte alle sopravvenute esigenze di supporto complementare sopra illustrate la scrivente Agenzia ha quindi necessità di acquisire un adeguato supporto tecnico integrativo rispetto a quello già svolto in virtù del contratto iniziale stipulato in sede Consip, anche per conto degli Organismi Intermedi del Programma già aderenti all'operazione di acquisto oggetto del contratto detto;

CONSIDERATO che il contratto stipulato dalla scrivente Agenzia (contraddistinto dal CIG 74715749E8) in adesione alla Convenzione Consip dianzi richiamata, in quanto concluso nel mese di maggio 2018, non tiene naturalmente conto del nuovo quadro esigenziale sopravvenuto, come sopra succintamente descritto, derivante dalla situazione straordinaria in atto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, applicabile alla presente operazione contrattuale *ratione temporis* (come confermato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1), le Amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, a condizione (importo a parte) che tali servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- in ragione delle circostanze sopravvenute sopra descritte, nonché dei conseguenti nuovi e maggiori compiti che la scrivente Agenzia è chiamata ad assolvere, è divenuto necessario per la stessa Agenzia acquisire servizi di supporto specialistico complementari non compresi all'interno del primo contratto concluso (per adesione a Convenzione Consip);
- tali servizi devono essere acquisiti dal medesimo Fornitore del contratto iniziale, in quanto non separabili, sotto il profilo tecnico, dall'esecuzione dello stesso, se non a costo di gravi e non sostenibili cadute nel complesso ed articolato sistema gestionale di riferimento, con correlate cadute di efficacia delle stesse misure finanziate con gli strumenti suindicati;
- il servizio di supporto complementare acquisendo (avente carattere oggettivamente nevralgico per il buon esito degli interventi affidati alla scrivente Agenzia ed agli OO.II. dalla medesima individuati) presenta, difatti, caratteristiche di strettissima integrazione strategica, funzionale ed operativa rispetto ai servizi già oggetto del contratto iniziale, tali da richiedere che l'espletamento del medesimo avvenga secondo modalità di uniformità tecnica ed operativa che non potrebbe in alcun modo essere garantita in caso di affidamento ad Operatore economico diverso;
- lo stesso circuito di informazioni, comunicazioni, elaborazioni e determinazioni tecniche, monitoraggio e controllo delle diverse fasi delle attività di cui si compone il

servizio detto, data l'obiettivo interdipendenza dei servizi inizialmente affidati con i servizi complementari in via di affidamento, richiede necessariamente l'unicità del centro funzionale di riferimento sul lato del Fornitore, non essendo invece compatibile con soluzioni organizzative che prevedano l'intervento di Operatori economici (e correlati gruppi di lavoro) autonomi e diversi;

- anche sotto il profilo della necessarie verifiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi di progetto, la ripartizione dei servizi di cui trattasi fra più Operatori renderebbe in concreto pressochè impossibile accertare la rispondenza sostanziale (non quindi meramente formale) delle singole componenti del supporto rispetto ai risultati attesi, con conseguente impossibilità di individuare e contestare eventuali correlati profili di inadempimento o responsabilità (anche e soprattutto *in itinere*, al fine di adottare le necessarie misure correttive);
- la già sottolineata interdipendenza fra le diverse componenti funzionali che compongono il processo di attuazione degli Interventi di cui trattasi, tanto nella fase di pianificazione strategica, come nella fase di impostazione e/o adeguamento delle procedure di gestione e controllo, come in quella di progettazione degli interventi, come ancora nelle fasi di monitoraggio e controllo (in funzione dell'attivazione di misure adeguate della pianificazione e progettazione iniziale), porta quindi ad escludere la percorribilità di soluzioni che prevedano invece il ricorso a servizi di supporto esterni non facenti riferimento ad un unico centro tecnico di responsabilità;
- in generale, l'obiettivo criticità delle misure finanziate comporta, nell'attuale momento storico straordinario, la necessità di assumere ogni possibile misura idonea a preservare ed anzi incrementare l'efficacia del complesso sistema gestionale di riferimento;

CONSIDERATO che occorre dunque procedere secondo lo schema dei servizi complementari, di cui al citato art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 2006;

CONSIDERATO che, tenuto conto delle simulazioni e proiezioni effettuate, l'importo necessario stimato per la fornitura dei servizi complementari detti, determinato sulla base delle medesime tariffe unitarie stabilite per il contratto iniziale (concluso per adesione a Convenzione CONSIP), rientra, come stabilito dalla suindicata disposizione, nei limiti del valore massimo del 50 % del contratto affidato in prima istanza ed ammonta a complessivi € 5.483.650,00 (oltre IVA come per legge), per una durata di tale servizio di supporto straordinario individuata - tenuto conto degli adempimenti gestionali connessi caratterizzati da speciale criticità ed urgenza - in dodici mesi;

CONSIDERATO che, sulla base di specifica indagine condotta dalla scrivente Agenzia, ad oggi non sono disponibili Convenzioni o altri strumenti CONSIP utili all'acquisizione di servizi ascrivibili o comunque funzionalmente riconducibili alla tipologia dei sopra descritti servizi di supporto specialistico nelle materie di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 11282 del 20.11.2020 con cui la scrivente Agenzia ha richiesto al RTI titolare del contratto in corso (RTI con capofila e mandataria PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., subentrata in corso di rapporto, in virtù di atto di scissione del 19-12-2019, alla Società scissa PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a.) di presentare un'offerta tecnico - economica per i servizi complementari detti;

VISTA l'offerta in effetti presentata dal suindicato RTI, in risposta alla richiesta di cui sopra, in data 7 dicembre 2020;

CONSIDERATO che tale offerta risulta coerente con le specifiche poste, rispondente al quadro esigenziale sopravvenuto sopra descritto e presenta altresì adeguate garanzie di convenienza per l'Agenzia, in quanto formulata in base a tariffe unitarie rivenienti da pubblica gara (svoltasi in sede Consip);

CONSIDERATO che ricorrono tutti i presupposti per l'affidamento al RTI suindicato dell'incarico di svolgere i servizi complementari descritti nella predetta offerta tecnico-economica, che ad ogni buon fine si unisce in copia, sub allegato 1, al presente decreto;

VISTO e ritenuto conforme a norma e allo scopo lo schema di contratto predisposto dagli Uffici della scrivente Agenzia (sub allegato 2 unito al presente decreto);

ACCERTATA la disponibilità, sull'Asse V, Assistenza Tecnica, del PON SPAO, di risorse utili al finanziamento dell'operazione contrattuale suindicata;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 18 aprile 2006;

Tanto premesso e ritenuto

DECRETA

1. La scrivente Agenzia, previe le verifiche e gli adempimenti di legge, provvederà, nei modi prescritti ed in conformità allo schema di contratto sub allegato 2 unito al presente provvedimento, a stipulare con il RTI formato da PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (mandataria), P.IVA 11088550964 ed Ecoter s.r.l., P.IVA 01048061004, contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi complementari al contratto in corso fra le medesime parti concluso tramite adesione a Convenzione Consip (contraddistinta dal CIG 65216625BB), in data 2 maggio 2018, CIG 74715749E8 , in premessa meglio individuato, secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente provvedimento, per un corrispettivo massimo complessivo stabilito in € 5.483.650,00, oltre ad € 1.206.403,00 a titolo di IVA.
2. Responsabile Unico del Procedimento è nominata Antonella De Biase; Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato Pietro Ferlito.
3. La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo ad € 6.690.053,00 (euro seimilioneiseicentonovantamilaquattrocento/00), IVA compresa, verrà posta a carico delle risorse del PON SPAO, Asse 5 "Assistenza Tecnica", Programmazione comunitaria 2014–2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005)